

Analisi delle proposte di legge 556, 2210 e 2919 in materia di ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Audizione del 20 giugno 2017 presso la XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati

Considerazioni generali

Le tre proposte di legge presentano tratti in comune, sia rispetto ai contenuti che, soprattutto, relativamente alla filosofia di fondo che collega il miglioramento dell'efficienza e la riduzione della spesa degli Enti pubblici di previdenza ed assistenza al taglio della rappresentanza economica e sociale a livello centrale e sul territorio.

A fronte di un risparmio molto contenuto, si finisce per ridurre gli spazi di confronto democratico delle legittime istanze dei corpi intermedi, cosa che inevitabilmente favorirà nel tempo un aumento del contenzioso.

Nel complesso, l'articolazione della struttura della governance (consiglio di amministrazione, consiglio di strategia e vigilanza, collegio dei sindaci, direttore generale) degli Enti pubblici di previdenza ed assistenza è condivisibile, così come è apprezzabile l'indicazione che ogni Istituto debba dotarsi di un organismo indipendente di valutazione.

La questione vera, però, si gioca in ordine alla reale capacità di incidere del consiglio di strategia e vigilanza.

Le relazioni introduttive colgono bene tale aspetto, richiamando correttamente alcune intese interconfederali e degli ordini del giorno parlamentari.

Il nuovo organismo che andrà a sostituire il consiglio di indirizzo e vigilanza dovrebbe avere un potere più incisivo, tale da assicurare la piena esigibilità delle proprie deliberazioni in merito all'operato del consiglio di amministrazione.

Viceversa, le proposte di legge si limitano a reiterare lo strumento già presente della trasmissione del dissenso al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Sarebbe, quindi, utile una riformulazione del testo delle proposte di legge con la previsione che, in caso di dissenso o di contrarietà ad atti del consiglio di amministrazione - si pensi, in particolare, alla bocciatura del bilancio o all'emanazione di regolamenti -, il tutto sia formalizzato con osservazioni, alle quali il consiglio di amministrazione sia tenuto a rispondere in tempi ridotti. Il

consiglio di amministrazione sarebbe pertanto chiamato ad adeguarsi alle osservazioni o, piuttosto, a confermare il proprio atto. A quel punto, esperita questa procedura, l'intervento del Ministero sarebbe di ordine arbitrale piuttosto che deliberante.

In questo modo, l'attività dell'organismo nel quale siede la rappresentanza economica e sociale avrebbe una rilevanza formale ed ufficiale, anche dinanzi al decisore politico.

Sempre rispetto al consiglio di strategia e vigilanza, che nelle proposte di legge 2210 e 2919 assume la denominazione di consiglio di strategia e di controllo, non è condivisibile la riduzione del numero dei componenti; a fronte di un risparmio quantificabile in poche decine di migliaia di euro (sufficienti a coprire non più di un appannaggio annuo di uno dei cinque componenti del consiglio di amministrazione), si riduce sensibilmente la presenza della rappresentanza economica e sociale, sia con riferimento alla parte dei lavoratori che per quanto attiene i datori di lavoro. Una razionalizzazione è ipotizzabile, ma non è certo condivisibile il dimezzamento dei componenti, con il rischio di lasciare fuori soggetti rappresentativi di coloro che sono, a tutti gli effetti, gli azionisti degli Enti di previdenza ed assistenza: i lavoratori e i datori di lavoro che, ciascuno per la propria parte, versano i contributi che alimentano l'intero sistema.

Si formulano di seguito alcune osservazioni:

- 1) Il passaggio da consiglio di indirizzo e vigilanza a consiglio di strategia e vigilanza appare, per così dire, ridondante, in quanto l'azione strategica degli Enti dovrebbe essere patrimonio del decisore politico, Parlamento e Governo, mentre alla rappresentanza economica e sociale dovrebbe spettare il compito di indirizzare l'attività dell'Ente per una migliore gestione complessiva. Al di là della denominazione, l'organismo dovrà essere dotato di maggiori poteri in aggiunta agli attuali quali ad esempio: il diritto alla consultazione preventiva e all'informazione (simili a quelli attribuiti dall'Unione Europea con le sue direttive ai comitati di gestione aziendali per le imprese multinazionali) prima dell'emissione di delibere ed atti del consiglio di amministrazione; la possibilità di annullare motivatamente, al fine di un riesame, atti del consiglio di amministrazione; la possibilità di proporre unilateralmente atti in caso di inadempienze o ritardi da parte del consiglio di amministrazione; l'obbligo, da parte del consiglio di amministrazione, di ottemperanza alle indicazioni del consiglio salvo parere contrario adeguatamente motivato; l'approvazione dei regolamenti generali, in particolare quelli di contabilità e di organizzazione; l'approvazione dei piani industriali e finanziari predisposti dal consiglio di amministrazione; l'approvazione in materia vincolante il bilancio preventivo e quello consuntivo.

- 2) Nessuna proposta prevede la partecipazione di un rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'Ente, in coerenza con il principio dell'articolo 46 della Costituzione. Si potrebbe prevedere tale presenza nel consiglio di amministrazione, cosa più corretta, o nel consiglio di strategia e vigilanza, con poteri solo consultivi.
- 3) Si prevede che la nomina del consiglio di amministrazione (nelle proposte Placido e Baldassarre) o del suo presidente (nella proposta Damiano) debba essere fatta *d'intesa* con il consiglio di strategia e vigilanza. Ciò appare non corretto legislativamente sia perché quelle nomine sono di stretta competenza politica sia perché non si comprende bene, dalle formulazioni usate, quali siano i tempi delle nomine. Non viene infatti sciolto il nodo se debba essere nominato prima il consiglio di strategia e vigilanza, e successivamente il consiglio di amministrazione, oppure è il preesistente consiglio di strategia e vigilanza, operante in prorogatio, a dare la propria intesa, con il caso paradossale che il parere potrebbe non essere condiviso dai componenti subentranti.
- 4) In particolare, la sola proposta Damiano fa riferimento all'intesa sul presidente del consiglio di amministrazione; ciò appare, però, in contraddizione con il fatto che il presidente è eletto dai consiglieri al proprio interno. In tal caso, l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza vincolerebbe la volontà degli altri consiglieri di amministrazione, il che non appare corretto. Si potrebbe allora prevedere che il Governo – con le procedure indicate – nomini il consiglio di amministrazione; poi i consiglieri eleggono al proprio interno il presidente il quale però deve avere in modo vincolante il gradimento o meno del consiglio di strategia e vigilanza. Questa soluzione appare più corretta legislativamente e darebbe un reale potere al consiglio di strategia e vigilanza. L'alternativa è rappresentata dalla nomina del presidente direttamente da parte del Governo, cosa che renderebbe plastica la questione che eventuali carenze ed inefficienze dell'Ente interessato sono imputabili, almeno sotto il profilo politico, all'esecutivo che ha provveduto a nominare la persona.
- 5) Sempre in riferimento al presidente del consiglio di amministrazione, la proposta Baldassarre è l'unica che pone la questione della sostituzione del presidente in caso di sua decadenza, dimissioni o decesso, facendolo sostituire con il consigliere più anziano, limitandone i poteri all'ordinaria amministrazione; a parte il fatto che non si capisce quale sia l'ordinaria amministrazione di un Ente previdenziale che deve solo applicare le leggi dello Stato in materia, comunque ciò è inutile perché il presidente non ha poteri propri ma,

appunto, presiede e coordina gli altri consiglieri ai quali attribuisce deleghe. Quella limitazione quindi andrebbe omessa. Per quanto concerne invece le altre due proposte, Damiano e Placido, esse nulla dicono sulla sostituzione del presidente del consiglio di amministrazione. Sarebbe quindi utile sapere quale dovrà essere la procedura da seguire, per evitare equivoci interpretativi.

In conclusione, la complessità delle dimensioni e delle funzioni oggi attribuite all'Inps, soprattutto dopo le incorporazioni con gli altri Enti previdenziali, che spaziano dalla previdenza all'assistenza, dalla disoccupazione alle invalidità, dai controlli sulle malattie alla garanzia del trattamento di fine rapporto, richiedono un'urgente e stabile modifica del sistema di governance dell'Ente, in quanto non è più concepibile che la gestione sia affidata alla direzione di un uomo solo come presidente, assistito dal solo direttore generale.

Proposta di legge 556 (Damiano ed altri)

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1	<p>L'articolo 3 del dlgs 479/1994, relativo all'ordinamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza è interamente sostituito. Sono organi degli enti: il consiglio di amministrazione; il consiglio di strategia e vigilanza; il collegio dei sindaci; il direttore generale. Spetta al CdA deliberare ogni triennio il piano di performance (dlgs 150/2009), i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il CdA, inoltre, approva i piani annuali, i piani di impiego dei fondi disponibili, gli atti previsti dai regolamenti, il regolamento organico del personale (sentite le Organizzazioni sindacali), l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti su amministrazione e contabilità. Ogni tre mesi trasmette una relazione al consiglio di strategia e vigilanza. Il CdA esercita ogni altra competenza non in capo agli altri organi. È composto di cinque membri, uno dei quali è eletto presidente con funzioni di rappresentanza legale dell'Istituto. Il presidente del CdA assiste alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza. L'incarico dei componenti del CdA è di tre anni con un solo possibile rinnovo. I componenti, scelti in base a criteri di alta professionalità, capacità ed esperienza, possono assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza. Sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri stesso su indicazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il</p>	<p>Il vigente articolo 3 del dlgs 479/1994, dopo le modifiche apportate con il decreto-legge 78/2010, che ha portato al superamento del Consiglio di amministrazione, indica come organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza il presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci e il direttore generale. La proposta di legge incide sensibilmente sul numero dei componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza che assume il nome di consiglio di strategia e vigilanza; si passa, per l'Inps, da ventiquattro (venticinque nel caso dell'Inail) a quattordici (quindici nel caso dell'Inail) componenti. Si riduce pertanto la rappresentanza economica e sociale (si ricorda che, di fatto, i lavoratori e i datori di lavoro sono, per così dire, i veri azionisti degli enti previdenziali e assistenziali, in ragione dei contributi versati), senza peraltro ridurre la spesa complessiva, in quanto si reintroducono i componenti del Consiglio di amministrazione che, non potendo svolgere altra attività, dovrebbe necessariamente essere adeguatamente remunerati. La proposta di legge non supera quello che è un limite più volte segnalato, vale a dire l'efficacia dei provvedimenti presi all'interno del consiglio di indirizzo e vigilanza, oggi consiglio di strategia e vigilanza, mentre è sicuramente più stringente l'aspetto relativo alle incompatibilità e alle qualità professionali e morali.</p>

titolare del Ministero dell'economia; entro 30 giorni, il Parlamento esprime un parere sulle nomine così come il consiglio di strategia e vigilanza. Decorsi i tempi, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina. A pena di decadenza, i componenti del CdA non possono svolgere alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ricoprire altri uffici pubblici o avere altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza; i dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato. Il consiglio di strategia e vigilanza è organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente; il presidente è eletto fra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. Il consiglio di strategia e vigilanza, nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo, il rendiconto generale e la relazione sulla performance, i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento proposti dal CdA. In caso di divergenza di vedute fra CdA e consiglio di strategia e vigilanza provvede il Ministero del lavoro. Il consiglio di strategia e vigilanza esprime pareri sulla nomina del presidente e presenta una relazione di valutazione al Parlamento; approva il proprio regolamento, mentre per l'attività di vigilanza può avvalersi dell'organo di controllo interno, i quali sono nominati dal CdA di intesa con il consiglio di strategia e vigilanza; approva il regolamento di contabilità e di organizzazione dell'ente. Il consiglio di strategia e vigilanza è composto da quattordici membri, equamente distribuiti fra confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti (sette

membri) ed organizzazioni dei datori di lavoro privati e pubblici e dei lavoratori autonomi (sette membri). Il solo consiglio dell'Inail è integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. Il mandato dura quattro anni ed è rinnovabile una volta; i componenti devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze; negli ultimi tre anni non devono aver ricoperto incarichi pubblici elettivi né avere incarichi in corso. La nomina è con Dpcm su proposta delle confederazioni e delle organizzazioni indicate. Vigono gli stessi divieti su incarichi, consulenze, attività professionali ed altro dei componenti del CdA. I dipendenti pubblici sono posti fuori ruolo. Il possesso dei requisiti da parte dei candidati al ruolo di membro del CdA e di componente del consiglio di strategia e vigilanza è comprovato attraverso la presentazione di un curriculum, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Le due cariche sono incompatibili. Il direttore generale è nominato su proposta del consiglio di strategia e vigilanza; partecipa con voto consultivo alle riunioni del CdA, assiste a quelle del consiglio di strategia e vigilanza; è responsabile dell'attività di gestione dell'ente, sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, esercita i poteri indicati dalla legge (art. 8, Dpr 639/1970; art. 48, legge 88/1989), conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali di livello generale. Il direttore è scelto fra i dirigenti generali dell'ente o tra esperti; il mandato dura, di norma, cinque anni rinnovabili (art. 8, comma 3, Dpr 639/1970). Il collegio dei sindaci esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti, vigila sulla

legittimità e regolarità contabile, esercitando un controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio, del bilancio, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali; è composto di tre membri (due del Ministero del lavoro ed uno del Ministero dell'economia); nomina al suo interno un presidente; il mandato dura tre anni, rinnovabili una volta. Il presidente deve essere iscritto al collegio dei revisori contabili; i componenti sono dirigenti delle amministrazioni pubbliche rappresentate; sono collocati fuori ruolo. La nomina è con decreto ministeriale (Mlps, di concerto con Mef). I collegi di Inps e Inail sono integrati con due membri supplenti. Presso ciascun ente è nominato l'organismo indipendente di valutazione (art. 14, dlgs 150/2009), per definire il sistema della valutazione della performance, garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e di effettuare il monitoraggio complessivo. L'organismo è nominato dal consiglio di strategia e vigilanza, sentito il CdA; è composto di tre membri (uno esterno, con funzioni di presidente). I vincoli sulla nomina sono i medesimi delle altre figure con l'aggiunta che non possono essere nominati neanche coloro che hanno rivestito cariche simili nei tre anni precedenti. Si specifica che per l'Inps continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse (art. 1, comma 1, numero 4), del Dpr 639/1970) nonché la composizione del comitato amministratore di all'articolo 38 della legge 88/1989. Si rimanda ad un decreto ministeriale (Mlps di concerto con il Mef) per la definizione degli emolumenti e dei compensi spettanti ai diversi organi. Al momento della ricostituzione degli organi, il loro

	<p>numero è rideterminato secondo le indicazioni del nuovo articolo 3 del dlgs 479/1994; in ogni caso, dovrà derivare una riduzione di spesa.</p>	
<p>Art. 2 – Delega al governo in materia di riordino degli organi collegiali territoriali dell’Inps e dell’Inail</p>	<p>L’obiettivo della delega (commi 1 e 2) è di ridurre il complesso della spesa di funzionamento dell’Inps, incrementando l’efficienza e migliorando la qualità dei servizi. Il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con tali decreti, si intende ridefinire l’ordinamento, la composizione e i compiti dei comitati regionali e provinciali Inps (art. 1, comma 1, numeri 5) e 6), Dpr 639/1970). Sono dettati i seguenti principi e criteri direttivi: valorizzazione delle funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo delle parti sociali; rafforzamento della rappresentatività del sistema con la pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e lavoratori autonomi; miglioramento dell’efficienza nei ricorsi e riduzione significativa del numero e della composizione degli organismi; ridefinizione delle funzioni, della composizione e delle procedure di nomina dei comitati regionali e provinciali (commi 1 e 2).</p> <p>I commi 3 e 4 prevedono, viceversa, una delega al governo (sempre in nove mesi e sempre sentite le organizzazioni sindacali) sull’Inail con le medesime finalità di cui sopra (riduzione spesa, incremento efficienza, miglioramento qualità servizi) per ridefinire l’ordinamento, la composizione e i compiti dei comitati consultivi provinciali (legge 1712/1962) e dei coordinamenti regionali dell’ente. Sono dettati i seguenti principi e criteri</p>	<p>Il recupero di efficienza e la riduzione della spesa sono obiettivi condivisibili, ma che non si raggiungono attraverso il semplice taglio dei componenti dei comitati regionali e provinciali. Sarebbe infatti un errore pensare di contrarre la rappresentanza sociale che ha e deve continuare ad avere un ruolo centrale di collegamento fra l’Ente e il cittadino utente.</p>

	<p>direttivi: valorizzazione delle funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo delle parti sociali; rafforzamento della rappresentatività del sistema con la pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e lavoratori autonomi; ridefinizione delle funzioni, della composizione e delle procedure di nomina dei comitati consultivi provinciali e dei coordinamenti regionali.</p> <p>Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per il parere di legge. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, sono soppresse le commissioni istruttorie regionali e provinciali o ogni altra commissione operante presso l'Inps; le commissioni speciali previste dalla legge 88/1989 (contenzioso, art. 46, commi 2 e 3); le commissioni previste dall'articolo 8 della legge 164/1975 sulla garanzia del salario e dall'articolo 3 della legge 427/1975 (le norme sono state già soppresse dal dlgs 148/2015); la commissione sul trattamento sostitutivo della retribuzione per i lavoratori agricoli (art. 14, legge 457/1972).</p>	
--	---	--

Proposta di legge 2210 (Baldassare ed altri)

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1	<p>L'articolo 3 del dlgs 479/1994, relativo all'ordinamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza è interamente sostituito. Sono organi degli enti: il consiglio di amministrazione; il consiglio di strategia e di controllo; il collegio dei sindaci; il direttore generale.</p> <p>Il CdA predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il CdA, inoltre, approva i piani annuali, i piani di impiego dei fondi disponibili, gli atti previsti dai regolamenti, il regolamento organico del personale (sentite le Organizzazioni sindacali), l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti su amministrazione e contabilità; i regolamenti previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 536/1987. Trasmette una relazione preventiva ed una relazione trimestrale al consiglio di strategia e di controllo. Il CdA esercita ogni altra funzione non in capo agli altri organi. È composto di cinque membri, uno dei quali è eletto presidente con funzioni di rappresentanza legale dell'Istituto. In caso di decadenza, dimissioni o decesso, l'ordinaria amministrazione è assicurata dal membro più anziano del CdA. L'incarico dei componenti del CdA è di quattro anni, non rinnovabile. I componenti del CdA possono assistere alle riunioni del consiglio di strategia e di controllo. I componenti, scelti in base a criteri di alta professionalità, capacità ed esperienza. I componenti del CdA non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, con esclusione</p>	<p>Anche la presente proposta di legge sostituisce completamente l'articolo 3 del dlgs 479/1944, reintroducendo il Consiglio di amministrazione e cambiando il nome al consiglio di indirizzo e vigilanza, che diventa il consiglio di strategia e di controllo. Non si scioglie, neanche in questo caso, il nodo dell'efficacia delle deliberazioni prese dal consiglio di strategia e di controllo; mancando un potere sanzionatorio, il tutto è rimesso all'intervento del Ministero. Rispetto alla proposta di legge Damiano ed altri, la presente proposta è più stringente sulle incompatibilità e, soprattutto, sulla durata del mandato. Anche in questo caso, si sostiene l'erronea convinzione che la riduzione della spesa si concretizzi con il taglio dei componenti del consiglio di strategia e di controllo e dei comitati regionali e provinciali; in realtà, a fronte di un risparmio quantificabile in poche centinaia di migliaia di euro, si rischia di pregiudicare la funzione propria della rappresentanza economica e sociale e lo stesso ruolo di collegamento fra Ente e cittadino, con una ricaduta in termini di disservizi e di probabile aumento del contenzioso, pure collettivo.</p>

delle rappresentanze sindacali aziendali previste dalla legge, che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, che abbiano rivestito simili incarichi o cariche ovvero che abbiano avuto rapporti simili nei cinque anni precedenti; sono altresì esclusi coloro, professionisti, che hanno rapporti conflittuali in corso con l'ente, coloro che nei cinque anni precedenti hanno ricoperto incarichi di amministrazione, controllo e vigilanza presso enti pubblici o privati, società controllate o partecipate dall'ente. I componenti del CdA, pena decadenza, non possono svolgere alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ricoprire altri uffici pubblici o avere altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza; i dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato. Sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri stesso su indicazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il titolare del Ministero dell'economia; entro 30 giorni, il Parlamento esprime un parere sulle nomine così come il consiglio di strategia e controllo.

Il consiglio di strategia e controllo definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; il presidente è eletto fra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. Il consiglio di strategia e di controllo, nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali, definisce la propria organizzazione interna e le modalità e le strutture con esercitare le proprie funzioni; per l'attività di vigilanza può

avvalersi dell'organo di controllo interno. Valuta preventivamente l'attività di gestione; emana direttive di carattere generale sull'attività; approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento entro sessanta giorni dalla deliberazione dal CdA. In caso di divergenza di vedute fra CdA e consiglio di strategia e vigilanza provvede il Ministero del lavoro. Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del CdA, il consiglio di strategia e di vigilanza informa il Ministro del lavoro affinché si proceda alla nomina dei nuovi componenti. Il consiglio di strategia e di controllo presenta una relazione di valutazione al Parlamento. Il consiglio di strategia e di controllo è composto da dodici membri dei quali cinque in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, cinque delle organizzazioni dei datori di lavoro privati e pubblici e dei lavoratori autonomi e due funzionari con qualifica di dirigente del Mlps e Mef. Il solo consiglio dell'Inail è integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. Si applicano gli stessi vincoli ed incompatibilità del CdA per l'indicazione dei componenti, con la sola esclusione delle incompatibilità relative ai rapporti e all'appartenenza ad organizzazioni sindacali. Sono incompatibili le cariche di consigliere del CdA e di componente del consiglio di strategia e di controllo. Il mandato dura quattro anni e non è rinnovabile; i componenti devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze. La nomina è con Dpcm su proposta delle confederazioni e delle organizzazioni indicate. Il possesso dei requisiti da parte dei candidati al ruolo

di membro del CdA e di componente del consiglio di strategia e vigilanza è comprovato attraverso la presentazione di un curriculum, corredato di certificato del casellario giudiziale, di certificato dei carichi pendenti e di visura camerale, con relativa scheda con l'indicazione delle cariche e delle qualifiche ricoperte e precedenti, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il direttore generale è nominato su proposta del CdA; partecipa con voto consultivo alle riunioni del CdA, assiste a quelle del consiglio di strategia e di controllo. Valgono le stesse incompatibilità precedenti; è responsabile dell'attività di gestione dell'ente, sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, esercita i poteri indicati dalla legge (art. 8, Dpr 639/1970; art. 48, legge 88/1989), conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali di livello generale. Il direttore è scelto fra i dirigenti generali dell'ente o tra esperti; il mandato dura quattro anni rinnovabili una volta. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti, vigila sulla legittimità e regolarità contabile, esercitando un controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio, del bilancio, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali; è composto di tre membri (due del Ministero del lavoro ed uno del Ministero dell'economia); nomina al suo interno un presidente; per ogni componente è individuato un supplente. Il presidente deve essere iscritto al collegio dei revisori contabili; i componenti sono dirigenti delle amministrazioni pubbliche rappresentate; sono collocati fuori ruolo. La nomina è con decreto ministeriale (MIps, di concerto con Mef). Valgono le precedenti incompatibilità. Il mandato dura

	<p>quattro anni, non rinnovabili. Presso ciascun ente è nominato l'organismo indipendente di valutazione (art. 14, dlgs 150/2009), per definire il sistema della valutazione della performance, garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e di effettuare il monitoraggio complessivo. L'organismo è nominato dal CdA, d'intesa con il consiglio di strategia e di controllo; è composto di tre membri (uno esterno, con funzioni di presidente). I vincoli sulla nomina sono i medesimi delle altre figure. Si specifica che per l'Inps continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse (art. 1, comma 1, numero 4), del Dpr 639/1970); la composizione del comitato amministratore di all'articolo 38 della legge 88/1989 è determinata con la presenza del presidente, dei componenti del CdA più due funzionari in rappresentanza del Mlps e del Mef. Dalla applicazione del nuovo articolo 3 del dlgs 479/1994 deve derivare una riduzione di spesa.</p>	
<p>Art. 2 – Delega al governo per il riordino degli organi collegiali territoriali dell'Inps</p>	<p>L'obiettivo della delega è di ridurre il complesso della spesa di funzionamento dell'Inps, incrementando l'efficienza e migliorando la qualità dei servizi. Il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tali decreti, si intende ridefinire l'ordinamento, la composizione e i compiti dei comitati regionali e provinciali Inps (art. 1, comma 1, numeri 5) e 6), Dpr 639/1970). Sono dettati i seguenti principi e criteri direttivi: soppressione dei comitati provinciali e devoluzione delle funzioni ai comitati regionali o a comitati istituiti presso poli specializzati sempre dell'Inps; miglioramento dell'efficienza nei ricorsi, attraverso una maggiore specializzazione, e riduzione</p>	<p>A differenza della proposta di legge Damiano ed altri, in questo caso la delega è relativa alla sola Inps; è più esplicito il taglio dei comitati provinciali. Si formula le medesime osservazioni in ordine al ruolo centrale della rappresentanza economica e sociale.</p>

	pari ad almeno un terzo del numero e della composizione degli organismi.	
--	--	--

Proposta di legge 2919 (Placido, Airaudo)

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1	<p>L'articolo 3 del dlgs 479/1994, relativo all'ordinamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza è interamente sostituito. Sono organi degli enti: il consiglio di amministrazione; il consiglio di strategia e di controllo; il collegio dei sindaci; il direttore generale.</p> <p>Il CdA predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il CdA, inoltre, approva i piani annuali, i piani di impiego dei fondi disponibili, gli atti previsti dai regolamenti, il regolamento organico del personale (sentite le Organizzazioni sindacali), l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti su amministrazione e contabilità; i regolamenti previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 536/1987. Trasmette una relazione trimestrale al consiglio di strategia e di controllo. Il CdA esercita ogni altra funzione non in capo agli altri organi. È composto di cinque membri, uno dei quali è eletto presidente con funzioni di rappresentanza legale dell'Istituto. I componenti del CdA possono assistere alle riunioni del consiglio di strategia e di controllo. I componenti sono scelti in base a criteri di alta professionalità, capacità ed esperienza. Sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con il consiglio di strategia e di controllo e previo parere delle competenti commissioni parlamentari; decorsi trenta giorni, il Consiglio dei ministri può comunque procedere.</p> <p>Il consiglio di strategia e controllo definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli</p>	<p>La proposta di legge Placido e Airaudo, come le precedenti, sostituisce interamente l'articolo 3 del decreto legislativo 479/1994. Anche in questo caso si procede alla reintroduzione del consiglio di amministrazione e al cambio di nome e alla riduzione del numero dei componenti; valgono le medesime osservazioni espresse sopra, sul rischio di ridurre gli spazi democratici in capo alla rappresentanza economica e sociale. A differenza delle altre proposte, è previsto che uno dei componenti del collegio dei sindaci sia nominato dal Presidente della Camera dei deputati, a significare la volontà di rafforzare la vigilanza del Parlamento.</p>

obiettivi strategici pluriennali, definisce la propria organizzazione interna; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento entro sessanta giorni dalla deliberazione dal CdA. In caso di divergenza di vedute fra CdA e consiglio di strategia e di controllo provvede il Ministero del lavoro. Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del CdA, il consiglio di strategia e di controllo informa il Ministro del lavoro affinché si proceda alla nomina dei nuovi componenti. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal CdA, d'intesa con il consiglio di strategia e di controllo. Il consiglio di strategia e di controllo è composto da dodici membri dei quali cinque in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, cinque delle organizzazioni dei datori di lavoro privati e pubblici e dei lavoratori autonomi. Elege il proprio presidente fra i rappresentanti dei lavoratori. Definisce la propria organizzazione interna. Il solo consiglio dell'Inail è integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. I componenti devono avere specifica competenza ed esperienza, non devono aver ricoperto o ricoprire incarichi pubblici elettivi o in partiti politici negli ultimi tre anni né aver ricoperto l'incarico di componente nel CdA dello stesso ente nel precedente mandato. La nomina è con Dpcm su proposta del Mlps, sulla base delle designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni indicate. Il possesso dei requisiti da parte dei candidati al ruolo di membro del CdA e di componente del consiglio di strategia e vigilanza è comprovato attraverso la presentazione di un curriculum, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Le due cariche di componenti sono incompatibili.

Il direttore generale è nominato su proposta del CdA; partecipa con voto consultivo alle riunioni del CdA, assiste a quelle del consiglio di strategia e di controllo; è responsabile dell'attività di gestione dell'ente, sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, esercita i poteri indicati dalla legge (art. 8, Dpr 639/1970; art. 48, legge 88/1989), conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali di livello generale. Il direttore è scelto fra i dirigenti generali dell'ente o tra esperti; il mandato è indicato nel provvedimento di nomina. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti, vigila sulla legittimità e regolarità contabile, esercitando un controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio, del bilancio, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali; è composto di tre membri (uno del Ministero del lavoro, uno del Ministero dell'economia ed uno nominato dal Presidente della camera dei deputati); nomina al suo interno un presidente. Il presidente deve essere iscritto al collegio dei revisori contabili; i componenti sono dirigenti delle amministrazioni pubbliche rappresentate (non necessario per il presidente); sono collocati fuori ruolo. La nomina è con decreto ministeriale (MIps, di concerto con Mef). Due membri supplenti sono previsti per i collegi dei sindaci di Inps ed Inail.

Tranne che per la figura del direttore generale, tutti gli altri organi durano in carica quattro anni, con un possibile rinnovo. Quelli subentrati cessano con la conclusione originaria del mandato.

Presso ciascun ente è nominato l'organismo indipendente di valutazione (art. 14, dlgs 150/2009), per definire il sistema della valutazione della performance, garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e di effettuare il monitoraggio complessivo. L'organismo è nominato dal CdA, d'intesa con il consiglio di strategia e di controllo; è

<p>composto di tre membri (uno esterno, con funzioni di presidente). Vigono le precedenti incompatibilità e cause di ineleggibilità.</p> <p>Si specifica che per l'Inps continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse (art. 1, comma 1, numero 4), del Dpr 639/1970); la composizione del comitato amministratore di all'articolo 38 della legge 88/1989 è determinata con la presenza del presidente, dei componenti del CdA più due funzionari in rappresentanza del MIps e del Mef.</p> <p>A tutte le figure è riconosciuto un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto ministeriale.</p> <p>Il comma 2 specifica che entro un anno dalla approvazione del presente progetto di legge, il CdA di ciascun ente presenta, d'intesa con il consiglio di strategia e controllo, un progetto di riforma dei comitati centrali e territoriali per semplificare il sistema e integrare i diversi livelli di responsabilità.</p> <p>Dalla attuazione della presenti norme, deve derivare una riduzione di spesa.</p>	
---	--